



## **COMUNE DI URBINO**

SETTORE CULTURA – TURISMO - ATTIVITA' PRODUTTIVE –  
POLITICHE GIOVANILI - SPORT

### **BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI BUS NAVETTA, CON L’OBIETTIVO DI PROMUOVERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO ITINERARI PRESTABILITI**

**CIG Z01279ED7F**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTA Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 12.03.2019, con la quale l’Amministrazione Comunale ha dato indirizzo in merito alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di un servizio turistico di Bus Navetta lungo percorsi prestabiliti del territorio del Montefeltro, approvando un protocollo di intesa tra gli Enti coinvolti nel progetto, il quale stabilisce criteri e modalità generali per la gestione del servizio;

VISTA la propria determinazione n. 15 del 18.03.2019 con la quale si è approvato il presente Bando, e si è indetta la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio medesimo;

#### **RENDE NOTO**

che intende procedere alla selezione di un operatore interessato allo svolgimento, di un'attività di organizzazione, gestione e promozione, in via sperimentale nel periodo maggio – agosto 2019, di un servizio di bus navetta, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso itinerari prestabiliti

#### **1) STAZIONE APPALTANTE**

COMUNE DI URBINO, Via F. Puccinotti 3 – 61029- URBINO TEL (+39) 0722 3091 Fax: (+39) 0722 309266 e-mail: [info@comune.urbino.ps.it](mailto:info@comune.urbino.ps.it) , sito [www.comune.urbino.ps.it](http://www.comune.urbino.ps.it), PEC [comune.urbino@emarche.it](mailto:comune.urbino@emarche.it)

Il bando di gara, il capitolato speciale ed i documenti complementari sono messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso libero, diretto e completo sul sito internet comunale: <http://www.comune.urbino.pu.it>

Sarà inoltre possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli uffici comunali del Settore Cultura, Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili e Sport, siti in Urbino Via F. Puccinotti 33, previo appuntamento telefonico al numero Tel. 0722 309602 mail [tgiovannoni@comune.urbino.ps.it](mailto:tgiovannoni@comune.urbino.ps.it)

#### **2) OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il Gestore, in base all'offerta tecnica formulata in sede di gara, dovrà provvedere alla completa organizzazione, gestione e promozione del progetto sperimentale di bus navetta con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso itinerari prestabiliti. Ogni giorno effettuerà un percorso prestabilito con fermate e grazie alla formula "Hop on — hop off" il viaggiatore potrà scendere in alcuni dei luoghi più significativi del territorio, soffermandosi a piacimento e risalire a bordo su una delle corse successive, senza dover acquistare un nuovo biglietto.

La società, in stretta collaborazione con i Comuni, eseguirà uno studio approfondito su ogni Comune del territorio per valutare, insieme ad operatori locali, le principali attrazioni, al fine di stimolare il turista a scendere e visitare ogni territorio, nonché a conoscere tutte le peculiarità con particolari appeal. La società provvederà, altresì, a stipulare eventuali convenzioni e agevolazioni atte a favorire l'accesso ai musei, alle rocche, ai castelli, ai borghi, ai palazzi, che contribuiscono a creare l'identità storico-culturale del Montefeltro e delle terre dell'antico ducato.

La società realizzerà materiale promozionale per una divulgazione, promozione e accoglienza maggiore del servizio:

- Dépliant illustrativo del tour;
- Totem informativi installati ad Urbino e nei Comuni del Montefeltro e in quelli dell'antico ducato;
- Distribuzione promozionale nelle strutture alberghiere della Riviera e del Montefeltro.

L'azienda svilupperà un nuovo sito web del servizio per promuovere l'attività online. La seguente promozione potrà essere divulgata e collegata con i Comuni del Montefeltro. Inoltre il servizio sarà pubblicizzato anche tramite l'utilizzo dei social network Facebook e Instagram e inserito nei più importanti portali web del Turismo. Saranno eseguite campagne promozionali tramite l'invio di newsletter a tutti i nostri contatti di Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Hotel, B&B e Docenti.

Il valore presunto della concessione, in base alle indagini esplorative effettuate, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è pari ad Euro 35.000,00.

**Si precisa che l'Amministrazione per la concessione di cui sopra provvederà mediante apposita procedura alla fornitura del servizio di noleggio Bus Navetta con conducente, da 20/30 posti con adeguato numero di autisti, da maggio ad agosto 2019, attivo 6 giorni a settimana, dalle ore 10 alle 19 secondo i percorsi di massima di cui sopra, comprensivo di gestione tempestiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e carburante.**

### **3) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere attivo da maggio ad agosto 2019, 6 giorni a settimana, dalle ore 10 alle ore 19, per proporre tre diversi itinerari con 3 corse al giorno, ogni itinerario con una durata di circa 2/3 ore a tour, secondo la seguente ipotesi:

ITINERARIO A Urbino → Fermignano → Urbania → Peglio → Sant'Angelo in Vado → Mercatello sul Metauro → Borgo Pace → Mercatello sul Metauro → Sant'Angelo in Vado → Peglio → Urbania → Fermignano → Urbino.

ITINERARIO B Urbino → Fossombrone → Acqualagna → Cagli → Frontone → Apecchio → Piobbico → Urbino.

ITINERARIO C Urbino → Sassocorvaro → Piandimeleto → Frontino → Carpegna → Macerata Feltria →

Le tariffe del servizio (o prezzo del biglietto) sono decise dal concessionario in regime di libero mercato e comunque non possono essere superiori al seguente importo stabilito con delibera di Giunta comunale n. 49 del 12.03.2019: prezzo giornaliero massimo Euro 15,00 A/R

### **4) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Possono partecipare alla presente gara gli **operatori economici di cui all'art.3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.50/2016** nonché gli **operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n.50/2016 (**raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art.48 del D.Lgs. n.50/2016.

**E' vietata l'associazione in partecipazione.** Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Alle **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.48 del medesimo decreto. Qualora le aggregazioni abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

## **5. REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE**

Aver effettuato – a regola d'arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso), servizi concernenti l'organizzazione, gestione e promozione di itinerari turistici. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

Le imprese raggruppate devono possedere i requisiti tecnico professionali sopra indicati. Nel caso di raggruppamento Temporaneo di Imprese, nella dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ed esplicitate le relative percentuali, in corrispondenza alle quote di partecipazione al Raggruppamento medesimo.

## **6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al punto precedente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

### **Requisiti di carattere generale (da dichiarare nella parte III del DGUE)**

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'**art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'ulteriore normativa vigente in materia:**

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

*Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);*

- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle Certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;

- 5) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016;
- 6) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.  
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 7) la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
- 8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 9) la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) il presentare nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di sub-appalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 11) il presentare quanto previsto al precedente punto 10) per l'operatore economico iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C.;
- 12) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 13) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 14) la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.

68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;

- 15)** la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- 16)** il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

- 17)** il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- 18)** il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;

- 19)** il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'esclusione sarà disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle

situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 19.

Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 16, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni dalla data del suo accertamento definitivo nei casi ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 16 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**Il richiedente è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 potranno comportare la revoca dell'affidamento.**

## **7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento in concessione verrà aggiudicato al concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95, comma 6, e dell'art. 173, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 su **presentazione di un'offerta tecnico- qualitativa, a cui è attribuito un punteggio massimo di 100 punti.**

**Si precisa che non è prevista alcuna un'offerta economica, e pertanto il punteggio di quest'ultima è pari a zero:**

<b>OFFERTA</b>	<b>TECNICO-QUALITATIVA</b>	<b>100</b>	<b>punti</b>
----------------	----------------------------	------------	--------------

Il concorrente formulerà un programma di organizzazione, promozione e svolgimento del servizio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- **SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL SERVIZIO Max 40 punti**

Con tale criterio si intendono valutare, in particolare, le modalità organizzative, operative e di controllo del servizio. Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione dell'attività con riferimento ad aspetti organizzativi, metodologici ed operativi dello stesso, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato tecnico.

Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di: efficacia della metodologia; esaustività; aderenza al contesto locale; fornitura di strumenti di gestione e controllo delle attività.

- **PIANO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE Max 30 punti**

Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per accrescere l'attrattività delle proposte di itinerario. Si valuterà la qualità complessiva del progetto in termini di esaustività e originalità delle azioni poste in essere per valorizzare e promuovere i Comuni coinvolti

- **NARRAZIONE DI STORIA, ARTE, CURIOSITÀ E ANEDDOTI LUNGO IL PERCORSO Max 30 punti**

Il punteggio verrà attribuito in relazione al progetto di animazione che il concorrente presenterà, al fine di narrare le peculiarità dei luoghi coinvolti stimolando il turista a visitare i Comuni progetto.

La valutazione terrà conto:

- delle caratteristiche e dell'impostazione generale del progetto; del grado di innovatività/originalità della proposta progettuale;
- delle potenzialità del progetto in preparazione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, previste nel 2020

#### **OFFERTA ECONOMICA zero punti**

**Il concorrente dovrà comunque presentare un piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale previsto ai sensi dell'art. 165 del Codice, debitamente sottoscritto, contenente anche l'indicazione dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

**Si richiede che il piano economico indichi anche le diversi prezzi che si intendono applicare in relazione alla proposta formulata.**

#### **8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici sono eseguiti, a decorrere dal 18 ottobre 2018, utilizzando in via esclusiva mezzi di comunicazione elettronici, salvo specifiche deroghe di cui allo stesso articolo 52. Inoltre, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute a garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione in relazione ad ogni comunicazione, scambio e archiviazione di informazioni. A tal fine, esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

Alla luce del combinato disposto di tali disposizioni, i soggetti interessati ad effettuare il servizio di cui al presente Bando ed in possesso dei requisiti sopra indicati sono invitati a far pervenire la propria domanda, corredata dall'offerta e dal piano economico finanziario, in formato elettronico, su supporto informatico (chiavetta USB o dischetto), in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, a mezzo raccomandata del servizio postale, a mano, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 13 del giorno 5 aprile**

Oltre detto termine non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Il recapito del plico pertanto rimane ad esclusivo rischio del mittente che non potrà imputare alcuna responsabilità al Comune nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Del giorno e dell'ora di arrivo del plico farà fede, unicamente, il timbro apposto dall'ufficio protocollo dell'ente.

Nel plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura **“BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI BUS NAVETTA, CON L’OBIETTIVO DI PROMUOVERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO ITINERARI PRESTABILITI”**

Il plico sopradescritto dovrà contenere 3 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti all'esterno:

- Busta A: la dicitura “DGUE”
- Busta B: la dicitura “Offerta tecnico-qualitativa”
- Busta C: la dicitura “Piano economico finanziario”

**BUSTA A) – DGUE come da allegato al presente bando** fornito su apposito supporto informatico (chiavetta USB o dischetto). Per la comprensione e compilazione si rimanda al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>

#### **BUSTA B) – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA**

**Dettagliata relazione/progetto tecnico** sulla gestione del servizio, che dovrà contenere tutte le informazioni prescritte al precedente punto 7) relativamente agli elementi di valutazione ai fini dell'assegnazione del punteggio.

L'offerta dovrà essere redatta in forma sintetica ed inserita in apposito supporto informatico (chiavetta USB o dischetto).

Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere un'articolazione interna conforme agli elementi contenuti nella nel prospetto di cui al punto 7), ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. L'offerta tecnica dovrà essere datata, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma e siglata in ciascuna pagina.

***La relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 10 (dieci) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola; non rientrano nelle suddette 10 (dieci) facciate le eventuali schede tecniche allegate (esempio: schede tecniche relative a macchinari, attrezzature, etc.).*** Facciate ed elaborati eccedenti le riportate indicazioni non verranno tenute in considerazione per l'attribuzione del punteggio; la mancata documentazione di un requisito, comporterà l'attribuzione di un punteggio nullo.

Si precisa che, nell'ambito della offerta tecnica le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo integralmente accessibile.

**N.B. Qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante** va allegato l'originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 della procura speciale .

### **BUSTA C) – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Il concorrente dovrà presentare, su apposito supporto informatico (chiavetta USB o dischetto), un piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale previsto ai sensi dell'art. 165 del Codice, debitamente sottoscritto, contenente anche l'indicazione dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il proprio costo della manodopera.

**N.B. Qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante** va allegato l'originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 della procura speciale .

## **9) MODALITÀ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate con apertura dei plichi **il giorno 8 aprile alle ore 10.30 presso la Sala riunioni dell' Assessorato Cultura, Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili e Sport (Urbino, via F.Puccinotti, 33 – Palazzo Boghi, primo piano).**

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data previo avviso ai concorrenti, senza che questi possano opporsi.

Il Presidente della commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alle seguenti operazioni:

- a) verifica l'integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine perentorio sopra indicato, l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura, inizia lo spoglio degli stessi e, accertata l'integrità della busta A: "DGUE", accantona le buste contenenti l'offerta tecnico-qualitativa ed il piano economico finanziario, e procede all'apertura della documentazione amministrativa;
- b) verifica l'ammissibilità dei partecipanti sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti, procedendo alle eventuali esclusioni;
- c) in seduta riservata procede per i concorrenti ammessi all'esame del contenuto della Busta B "Offerta tecnico-qualitativa", valutando le proposte e procedendo ad attribuire i punteggi tecnici secondo i criteri del bando;
- d) convoca seduta pubblica per procedere, per i concorrenti ammessi, alla comunicazione dei punteggi tecnici e all'apertura della Busta C "Piano economico finanziario";

## **10) Cause di esclusione dalla gara - Avvertenze**

Sono cause di esclusione dalla gara:

- il mancato recapito del plico entro i termini previsti dal bando di gara presso la sede comunale;
- inosservanza delle modalità di presentazione del plico d'offerta;
- inosservanza delle modalità di presentazione delle domande e delle offerte all'interno del plico (chiavetta USB o dischetto);
- mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legge;

**N.B. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma medesimo.**

La Stazione appaltante comunicherà eventuali esclusioni di concorrenti entro cinque giorni dall'esclusione medesima, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

## **11) GARANZIA**

L'Aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto e a garanzia dell'esecuzione dello stesso, deve costituire una garanzia ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo medesimo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il deposito cauzionale copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e sarà svincolato e restituito all'Impresa a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta dell'Impresa affidataria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della gestione e cessa di avere effetto solo con lo svincolo da parte del Comune.

## **12) DISPOSIZIONI VARIE**

- a. L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana;
- b. La procedura avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente nella sala di gara;
- c. L'aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l'impresa sin dalla sua determinazione, non impegnerà l'amministrazione se non dopo la positiva verifica dei requisiti di idoneità morale e tecnico professionale e l'assunzione ed il perfezionamento degli atti da parte dell'organo competente.

### **d. La stazione appaltante si riserva il diritto:**

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69, comma 1, del R.D. 827/1924, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente;
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale ovvero per motivi di pubblico interesse o per necessità di ordine finanziario. Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'aggiudicatario sarà tenuto a costituire la cauzione come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ad intervenire per la sottoscrizione del relativo Disciplinare.

Ove nell'indicato termine l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, lo stesso dall'aggiudicazione e disporrà l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di nuova assegnazione e nuova sottoscrizione di un nuovo disciplinare per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

## **13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il Settore Cultura, Turismo, attività Produttive, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Urbino – via Puccinotti, 33 – 61029 Urbino (PU). I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Il soggetto affidatario si

impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche, e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

#### **14) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/CHIARIMENTI**

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Teresa Giovannoni , Responsabile del Settore Cultura Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Urbino, sito in Urbino Via F. Puccinotti 33, Tel. 0722 309602 e-mail [tgiovannoni@comune.urbino.ps.it](mailto:tgiovannoni@comune.urbino.ps.it) , PEC [comune.urbino@emarche.it](mailto:comune.urbino@emarche.it)

Gli operatori economici interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento sopra indicato per chiarimenti inerenti la presente procedura di gara.

Il Responsabile del Settore  
Cultura, Turismo, Attività Produttive,  
Politiche Giovanili e Sport  
Dott.ssa Teresa Giovannoni  
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del  
D.Lgs n. 82/2005 , il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa)